

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL PIANO DI RISPARMIO “risparmiodisicuro” PER LA SOTTOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni generali di contratto relative al Piano di Risparmio si intende per:

Poste Italiane: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell'art. 2, commi 17-octies e ss. del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011 n. 10 e destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e successive modifiche;

Piano di Risparmio (di seguito anche “PdR”): il Servizio offerto da Poste Italiane per l'acquisto di Buoni Fruttiferi Postali emessi in forma dematerializzata (di seguito anche il/i “Buono/i”) da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito anche “CDP”) mediante un programma di sottoscrizioni periodiche. Il PdR è disciplinato dalle successive sezioni A) e B) delle presenti Condizioni generali di contratto;

Conto di Regolamento: conto corrente BancoPosta o libretto di risparmio postale nominativo ordinario sul quale vengono contabilmente regolate le operazioni di addebito relative alla sottoscrizione del/i Buono/i;

Sottoscrittore/i: il/i cliente/i richiedente/i l'attivazione del PdR intestatario/i del Conto di Regolamento;

Modulo di Richiesta di attivazione: modulo da sottoscrivere a cura del cliente, al fine di richiedere l'attivazione del PdR;

Prima Rata: Buono sottoscritto in occasione della richiesta di attivazione del PdR;

Rata/e: sottoscrizioni di Buoni, tutte del medesimo importo, a carattere periodico;

Giorno di Addebito: giorno in cui ha luogo il regolamento contabile delle Rate periodiche;

Riciclo: ulteriori tentativi di addebito effettuati sul Conto di Regolamento nel caso in cui lo stesso, nel giorno di addebito della Prima Rata o delle Rate risulti privo della necessaria provvista ovvero della disponibilità della stessa;

Ufficio Postale di Radicamento: Ufficio Postale dove è intrattenuto il Conto di Regolamento intestato al Sottoscrittore del PdR;

Contratto: accordo tra l'intestatario del Conto di Regolamento e Poste Italiane avente ad oggetto l'acquisto in forma dematerializzata di Buoni mediante un programma di sottoscrizioni periodiche;

Giorno lavorativo bancario: giorno diverso dal sabato e dai giorni festivi.

Giorno lavorativo postale: giorno diverso dai giorni festivi.

SEZIONE A) - CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RISPARMIO

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO. CONDIZIONI RELATIVE AL SOTTOSCRITTORE

1. Il Sottoscrittore del PdR acquista Buoni emessi in forma dematerializzata tramite un programma di sottoscrizione periodica del quale può scegliere l'importo delle Rate e la frequenza dell'addebito, nonché la specifica tipologia per i quali è consentita la sottoscrizione attraverso tale modalità. Il taglio minimo sottoscrivibile, ove previsto, in base alla tipologia di Buono prescelto, è indicato nella Scheda di Sintesi di ciascun Buono.

2. Il PdR può essere sottoscritto esclusivamente da persone fisiche maggiori d'età, con un limite massimo di quattro sottoscrittori.

3. Per la sottoscrizione del PdR è necessaria la titolarità di un Conto di Regolamento sul quale vengono contabilmente regolate le operazioni di addebito relative alla sottoscrizione del/i Buono/i e sul quale saranno accreditate le somme relative ai Buoni emessi, alla loro naturale scadenza o nell'ipotesi di rimborso anticipato, totale o parziale.

4. In caso di cointestazione del Conto di Regolamento con facoltà di firma congiunta tra gli intestatari, il PdR deve essere sottoscritto da tutti gli intestatari del Conto di Regolamento.

5. In caso di cointestazione del Conto di Regolamento con facoltà di firma disgiunta tra gli intestatari, il PdR può essere sottoscritto anche da un unico intestatario di detto rapporto.

ART. 3 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

1. L'adesione al PdR avviene mediante la sottoscrizione dell'apposito Modulo di Richiesta di attivazione disponibile presso l'Ufficio Postale di Radicamento.

2. Il Modulo di Richiesta reca l'indicazione dei dati anagrafici relativi al/i Sottoscrittore/i, l'importo della Prima Rata, nonché l'importo, la frequenza ed il giorno di addebito delle Rate.

3. Poste Italiane attiva il PdR entro 3 (tre) giorni lavorativi postali successivi dalla presentazione della Richiesta, salvo inesattezza e/o incompletezza della documentazione attestante la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni generali di contratto.

ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'accettazione della Richiesta di attivazione del PdR è comunicata al Sottoscrittore con le modalità di cui all'art. 11 delle presenti Condizioni generali di contratto.

2. Il contratto si perfeziona con l'addebito della Prima Rata.

ART. 5 - DURATA

Il PdR ha durata a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.

ART. 6 - PRIMA RATA E RATE SUCCESSIVE

1. Al momento della richiesta di attivazione del PdR, il Sottoscrittore indica l'importo della Prima Rata, che sarà addebitata sul Conto di Regolamento il giorno lavorativo postale successivo alla data di richiesta di attivazione del PdR, fermo restando quanto previsto al successivo art. 7 commi 2 e 3.

2. Successivamente alla Prima Rata, il PdR comporta l'addebito periodico sul Conto di Regolamento delle Rate di importo stabilito dal Sottoscrittore, secondo la frequenza dallo stesso prescelta tra: mensile, trimestrale, semestrale, annuale. Il Sottoscrittore può indicare, quale Giorno di Addebito delle Rate, il 5 (cinque) o il 27 (ventisette) del mese.

ART. 7 - ADEBITO DELLA PRIMA RATA E DELLE RATE SUCCESSIVE

1. Il Sottoscrittore del PdR autorizza l'addebito sul Conto di Regolamento dell'importo della Prima Rata e, per tutta la durata del PdR, l'addebito dell'importo di ciascuna delle Rate successive, mediante la specifica modulistica di richiesta di attivazione predisposta da Poste Italiane. Le operazioni di addebito sul Conto di Regolamento avvengono nel rispetto e secondo le condizioni contrattuali del Conto di Regolamento stesso cui si fa rinvio.

2. Nel caso in cui nel Giorno di Addebito non sia disponibile sul Conto di Regolamento la provvista sufficiente all'addebito dell'intera Rata, ovvero siano presenti limitazioni all'operatività dello stesso, nei tre giorni lavorativi postali successivi vengono effettuati uno o più, fino ad un massimo di tre, tentativi di addebito (“Riciclo/i”). Il Riciclo viene in ogni caso effettuato non oltre il mese relativo al Giorno di Addebito in caso delle Rate; in occasione della Prima Rata il Riciclo viene effettuato anche oltre il mese relativo al Giorno di Addebito, ma sempre nel limite di tre tentativi.

3. Il mancato addebito della Prima Rata, anche a seguito dell'ultimo Riciclo previsto, non consente il perfezionamento del Contratto e la contestuale attivazione del PdR.

4. Qualora non sia possibile l'addebito di una o più Rate anche a seguito dell'ultimo Riciclo previsto, non verranno emessi i relativi Buoni, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 1 delle presenti Condizioni generali di contratto.

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONI E RENDICONTAZIONE

1. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell'ambito del PdR dal/i titolare/i di conto corrente BancoPosta verranno rendicontate nell'estratto conto relativo al detto conto corrente.

2. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell'ambito del PdR dal/i titolare/i di libretto di risparmio postale emesso in forma cartacea avranno evidenza come prelievi a seguito della richiesta – da parte del/i titolare/i stesso/i – di aggiornamento movimenti del detto libretto.

3. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate dal/i titolare/i di libretto di risparmio postale emesso in forma dematerializzata verranno rendicontate nel Rendiconto annuale delle registrazioni contabili.

ART. 9 - MODIFICA DEL PIANO DI RISPARMIO

1. Il Sottoscrittore ha facoltà di modificare il PdR con riferimento all'importo e/o alla frequenza delle Rate e/o al Giorno di Addebito delle stesse.

2. Le modifiche di cui al precedente comma vengono richieste mediante l'apposito modulo che deve essere sottoscritto e presentato esclusivamente presso l'Ufficio Postale di Radicamento.

ART. 10 - RECESSO ED ESTINZIONE

1. Nel caso in cui, per cause non imputabili a Poste Italiane, per quattro Rate consecutive non risulti possibile l'addebito delle Rate stesse, Poste Italiane recede dal contratto.

2. Poste Italiane ha, comunque, diritto di recedere dal contratto senza preavviso qualora vi sia un giustificato motivo ovvero, in assenza di un giustificato motivo, dando un preavviso scritto al sottoscrittore non inferiore a 30 giorni lavorativi bancari.

3. Il Sottoscrittore ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso scritto a Poste Italiane non inferiore a 30 giorni lavorativi bancari, salvo giustificato motivo. Il recesso del Sottoscrittore deve essere effettuato mediante comunicazione scritta presentata presso l'Ufficio Postale di Radicamento della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione

su copia rilasciata al Sottoscrittore, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all'indirizzo dell'Ufficio Postale di Radicamento.

4. In ogni caso, il PdR si estingue nei casi di estinzione contemplati per ciascuna tipologia di Conto di Regolamento. I predetti casi devono essere comunicati per iscritto a Poste Italiane.

5. Nel caso di Conto di Regolamento cointestato, il PdR si estingue in caso di decesso di uno dei cointestatari.

6. Il PdR si estingue in caso di interruzione dell'emissione dei Buoni della tipologia prescelta da parte di Cassa e Depositi e Prestiti S.p.A. In tal caso Poste Italiane darà specifica comunicazione dell'avvenuta estinzione del PdR, secondo quanto previsto al successivo art. 11.

7. L'estinzione del PdR, anche a seguito del recesso, determina l'interruzione degli addebiti delle Rate.

ART. 11 - COMUNICAZIONI AL SOTTOSCRITTORE

1. Qualunque comunicazione al Sottoscrittore relativa al PdR viene effettuata da Poste Italiane per iscritto e spedita al Sottoscrittore all'indirizzo indicato in relazione al Conto di Regolamento.

2. Eventuali variazioni dell'indirizzo di cui al precedente comma 1 devono essere comunicate dal Sottoscrittore a Poste Italiane mediante comunicazione scritta presentata presso l'Ufficio Postale di Radicamento della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al Sottoscrittore presentata direttamente all'Ufficio Postale di Radicamento ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all'indirizzo dell'Ufficio Postale di Radicamento.

ART. 12 - COMUNICAZIONI A POSTE ITALIANE

Qualunque comunicazione a Poste Italiane relativa al PdR da parte del Sottoscrittore viene effettuata per iscritto e presentata presso l'Ufficio Postale di Radicamento, della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al Sottoscrittore, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo dell'Ufficio Postale di Radicamento.

ART. 13 - MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente Sottoscrittore, in presenza di un giustificato motivo, le presenti condizioni contrattuali.

2. Poste Italiane invia al Sottoscrittore, con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista, in forma scritta o mediante altro supporto durevole messo a disposizione da Poste Italiane e preventivamente accettato dallo stesso Sottoscrittore, una comunicazione che rechi in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali", le modifiche di cui al precedente comma 1 di questo articolo, informandolo che le stesse si ritengono accettate qualora il Sottoscrittore non abbia comunicato a Poste Italiane la mancata accettazione entro la data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso il cliente Sottoscrittore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

ART. 14 - RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

1. Il Sottoscrittore può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente Servizio. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel "Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta". Qualora il cliente Sottoscrittore non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.

2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente Servizio e in relazione all'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, Poste Italiane e il Titolare concordano secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Sottoscrittore sperando il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del cliente Sottoscrittore di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane e il Sottoscrittore in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione delle presenti

Condizioni generali di contratto, il Foro territoriale competente è quello del luogo di residenza o del domicilio a tal fine eletto dal Sottoscrittore.

ART. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato nelle presenti Condizioni generali di contratto valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE B) - OGGETTO DELL'INVESTIMENTO - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL PRESTITO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DEMATERIALIZZATI

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE

1. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito "Poste Italiane") – informando che detto patrimonio è stato costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia, e destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività e conseguentemente le presenti condizioni – colloca i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati (di seguito, "Buoni dematerializzati" o "Buoni"), prodotti finanziari nominativi rappresentati da registrazioni contabili, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), con sede legale in Roma, Via Goito 4.

2. I Buoni sono regolati dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal presente contratto e dalle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi allegata al presente contratto - di cui costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito, "Scheda di Sintesi") - e nel relativo Foglio Informativo (di seguito, "Foglio Informativo").

3. Il Foglio Informativo contiene le informazioni analitiche sull'emittente CDP, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, ed è messo a disposizione del cliente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet www.cdp.it, www.poste.it e www.risparmio postale.it.

ART. 2 - RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

1. L'istituzionario può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente rapporto. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel "Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta". Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.

2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente rapporto e in relazione all'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, Poste Italiane e il Cliente concordano secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente sperando il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - FORO COMPETENTE

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, per ogni controversia che possa insorgere in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione delle presenti norme è competente il foro di residenza o domicilio dell'istituzionario.

2. Se l'istituzionario non riveste la qualità di consumatore, il foro competente è esclusivamente quello del capoluogo della regione in cui è stato stipulato il presente contratto, con esclusione di qualsiasi altro foro.

PARTE II – REGOLAMENTO DEL PRESTITO

ART. 4 - CONDIZIONI DI EMISSIONE

1. I Buoni sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
2. Le condizioni di emissione dei Buoni, ivi incluse la durata, l'importo massimo di Buoni sottoscrivibile da un unico soggetto in una giornata lavorativa, i tagli, i tassi di interesse, sono riportati nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti allegata al presente contratto.

ART. 5 - SOTTOSCRIZIONE E INTESTAZIONE

1. I Buoni dematerializzati sono sottoscrivibili presso tutti gli Uffici Postali e/o in via telematica tramite i siti internet di Poste Italiane, www.poste.it e www.risparmio postale.it e da applicazioni per Smartphone e Tablet.
2. Le sottoscrizioni in via telematica sono consentite ai titolari di conto corrente BancoPosta e di libretto di risparmio postale abilitati al servizio di collegamento telematico.
3. Per la sottoscrizione dei Buoni dematerializzati è necessaria la titolarità di un conto corrente BancoPosta ovvero di un libretto di risparmio postale (di seguito, indifferentemente, "Conto di Regolamento"), sul quale vengono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. I Buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del Conto di Regolamento.
4. La sottoscrizione dei Buoni dematerializzati può avvenire esclusivamente con addebito sul Conto di Regolamento, a condizione che su quest'ultimo vi siano fondi disponibili sufficienti all'integrale copertura dell'importo della sottoscrizione.
5. All'atto della sottoscrizione presso gli Uffici Postali, sono consegnati le presenti Condizioni generali di contratto e Regolamento del prestito e la Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti.
6. In caso di sottoscrizione in via telematica, i documenti di cui al precedente comma 5 del presente articolo sono resi disponibili sui siti internet www.poste.it e www.risparmio postale.it, e la conferma dell'operazione è trasmessa mediante invio di una comunicazione nella specifica area personale della sezione MyPoste riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane.
7. Il Foglio Informativo relativo alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti è sempre a disposizione dell'intestatario, gratuitamente e sui canali indicati al precedente art. 1, comma 3 della Parte I.
8. I Buoni dematerializzati possono essere intestati a persone fisiche e giuridiche, in base a quanto indicato nella Scheda di Sintesi allegata.
9. È prevista la cointestazione dei Buoni solo per le persone fisiche con un limite massimo di quattro cointestatori.
10. Non sono consentite cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni.

ART. 6 - RIMBORSO A SCADENZA E ANTICIPATO

1. I Buoni dematerializzati sono rimborsabili presso tutti gli Uffici Postali, nonché in via telematica tramite i siti internet di Poste Italiane, www.poste.it e www.risparmio postale.it e da applicazioni per Smartphone e Tablet. Il rimborso in via telematica è consentito ai titolari di conto corrente BancoPosta e di libretto di risparmio postale abilitati al servizio di collegamento telematico.
2. I Buoni dematerializzati sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza. A richiesta dell/i titolare/i, i Buoni dematerializzati possono essere rimborsati prima della scadenza (di seguito anche "rimborso anticipato"), per l'intero importo o parzialmente - nel rispetto dei tagli minimi indicati nella Scheda di Sintesi. Nei casi di rimborso anticipato l'/gli intestatario/i ha/hanno diritto alla restituzione del capitale ed alla corresponsione degli interessi sino a quel momento eventualmente maturati, indicati nella Scheda di Sintesi.
3. Il rimborso anticipato di Buoni cointestati avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il Conto di Regolamento e secondo la facoltà di agire stabilita per il Conto di Regolamento stesso.
4. Non sono corrisposti interessi per i Buoni rimborsati prima che sia trascorso il termine minimo dalla sottoscrizione previsto nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti.
5. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso anticipato, risulti ancora minorenne, i Buoni, conformemente alla previsione

dell'art. 320, comma 4 del Codice Civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.

6. La conferma del rimborso richiesto in via telematica è trasmessa mediante invio di una comunicazione nella specifica area personale della sezione MyPoste riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane.

ART. 7 - SPESE E COMMISSIONI

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione e il rimborso dei Buoni.

ART. 8 - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEI BUONI

I Buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte dell'intestatario o per cause che determinino successione a titolo universale e non possono essere dati in pegno.

ART. 9 - REGIME FISCALE

1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui Buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale.
2. I Buoni sono esenti da imposta di successione.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i Buoni sono assoggettati ad imposta di bollo, alle condizioni e nella misura tempo per tempo vigenti. Sono comunque esenti i Buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Ai fini dell'esenzione sono unitariamente considerati tutti i Buoni con medesima intestazione esclusi i Buoni emessi in forma cartacea prima del primo gennaio 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.
4. L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei Buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

ART. 10 - COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni della CDP agli intestatari dei Buoni sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet www.cdp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'apposizione di avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane, nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.
2. Gli Uffici Postali e i siti internet della CDP e di Poste Italiane (www.cdp.it, www.poste.it e www.risparmio postale.it) possono essere consultati in qualunque momento al fine di conoscere il valore (capitale e interessi maturati) del/i Buono/i sottoscritto/i.
3. Poste Italiane fornisce agli intestatari dei Buoni dematerializzati, con periodicità annuale, una comunicazione contenente la posizione dei Buoni detenuti, distinti per tipologia.

ART. 11 - NORMA FINALE

La sottoscrizione dei Buoni dematerializzati comporta la piena conoscenza e accettazione delle presenti norme e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti.

ART. 12 - MISCELLANEA

Alla presente Parte II - Regolamento del prestito - si applicano gli articoli 2 (Reclami, risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione) e 3 (Foro competente) di cui alla precedente Parte I – Condizioni generali di contratto.